

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4355 del 08/11/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI MAGAZZINO E VENDITA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. BARABASCA, VIA CHIAROMANTELLLO DOLZANA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4473 del 07/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI MAGAZZINO E VENDITA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. BARABASCA, VIA CHIAROMANTELLA DOLZANA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) con nota 29/8/2016 prot. n. 24062 (prot.lli ARPAE n. 9275, 9276, 9277 del 30/8/2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "magazzino e vendita prodotti per l'agricoltura" svolta nello stabilimento in oggetto. Tale istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - per l'autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**S1** di acque reflue di dilavamento, **S2** ed **S3** di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95;
- il verbale della conferenza di servizi del giorno 20 ottobre 2016 che, evidenziata la necessità di acquisire la documentazione integrativa ivi riportata, rinvia l'esame della pratica di cui trattasi;

PRESO ATTO che:

- le emissioni in atmosfera derivano dall'attività di miscelazione concimi finalizzata alla realizzazione di particolari miscele aventi l'obiettivo di produrre fertilizzanti che più efficienti; le materie prime di partenza sono costituite da concimi granulari da disciogliersi in acqua e quindi miscelati ad acido fosforico (stoccato in due serbatoi di circa 20 m³ ciascuno) ed additivi; il calore necessario al riscaldamento dei dissolutori viene garantita da una caldaia a metano avente potenza pari a 580 kW; per alcune produzioni ove la miscelazione dei componenti determina aumento della temperatura è necessario il raffreddamento della soluzione, viene pertanto prevista una torre evaporativa;
- sono presenti serbatoi di stoccaggio dell'acido fosforico così come serbatoi per lo stoccaggio del prodotto finito questi ultimi sono dotati di scambiatori olio/soluzione per condizionare il prodotto finito l'Azienda dichiara che dallo stoccaggio non derivano emissioni ;
- a servizio dell'attività di miscelazione per la produzione di fertilizzanti è presente un impianto di aspirazione che determina una emissione in atmosfera denominata E1 dotata di impianto di abbattimento ad umido con una portata massima di progetto dichiarata nella scheda tecnica dell'impianto(integrazioni del 24.10.2016) pari a 5000 mc/h;
- risulta presente un impianto termico civile avente potenza pari a 30 kW rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, quindi non soggetto ad autorizzazione;
- presso lo stabilimento ci sono n° 3 scarichi così classificati:
 - scarico S1 di acque reflue di dilavamento (del piazzale limitrofo alle aree di carico/scarico carburanti e di deposito dei lubrificanti) trattate mediante un disoleatore;

- scarico S2, esistente per il quale l'azienda non prevede modifiche, di acque reflue domestiche (provenienti da servizi igienici e cucina) trattate con n° 2 fosse Imhoff, n° 2 pozzetti degrassatori e un impianto di fitodepurazione;
- scarico S3 di acque reflue domestiche (provenienti da servizi igienici e docce esterne) trattate con fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 4 A.E.;
- gli scarichi S1 di acque reflue di dilavamento ed S3 di acque reflue domestiche recapitano nel corpo idrico superficiale nel corpo idrico superficiale "canale tombinato", confluyente nel canale consortile Sforzesca;
- lo scarico S2 di acque reflue domestiche recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Sforzesca";
- il canale consortile Sforzesca (canale di bonifica promiscuo) è gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico S1 di acque reflue di dilavamento era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1860 del 02/10/2013, modificato con D.D. n° 2076 del 04/11/2015;
- lo scarico S2 di acque reflue domestiche era stato autorizzato dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con atto del 23/07/2013, prot. n° 20621;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 26/10/2016:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento tra cui il parere favorevole del rappresentante del Comune di Fiorenzuola d'Arda in ordine alla congruità della valutazione di impatto acustico presentata dalla Ditta;
- preso atto che il rappresentante del Consorzio in parola ha confermato che nella formulazione dei prodotti in progetto, non avvengono reazioni chimiche in quanto non si realizzeranno le condizioni per svilupparle. Conseguentemente ritiene che l'attività non ricada tra le industrie chimiche di cui all'allegato 8, parte seconda del d.lgs 152/06. Dichiara inoltre che saranno eseguite verifiche a supporto di quanto sopra dichiarato e, qualora il consorzio dovesse attivare prodotti che sviluppassero dichiarazioni chimiche, sarà interrotta la produzione specifica e sarà attivata la procedura di richiesta dell'AIA;

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. - per l'attività di "magazzino e vendita prodotti per l'agricoltura" svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la

Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- a) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.** (C. FISC. 00105680334), avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Colombo n° 35 - per l'attività di "magazzino e vendita prodotti per l'agricoltura" svolta nello stabilimento sito in Comune di in Comune di Fiorenzuola d'Arda, località Barabasca, Via Chiaromantello Dolzana. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
- o autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - o autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**S1** di acque reflue di dilavamento, **S2** ed **S3** di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;
 - o comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95;
- b) di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 DISSOLUTORI

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	2	h/g
Altezza minima	5	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e suoi sali (espressi come NH ₃)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CALDAIA AD OLIO DIATERMICO ALIMENTATA A METANO – POTENZA 580 KW

Portata massima	1050	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	3	h/g
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 TORRE EVAPORATIVA

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2 il gestore può non effettuare autocontrolli essendo utilizzato come combustibile **gas metano**;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- c) il sistema di abbattimento di E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- d) i camini E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNICHIM MU 632 per la determinazione dell'**ammoniaca e suoi sali**;
 - Metodo indicato da Arpae nodo di Piacenza per la determinazione dei **fosfati**;
- f) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) in sede di messa a regime dovranno essere eseguite all'emissione E1 le determinazioni degli inquinanti materiale particellare, ammoniaca e fosfati e la misura della portata;
- i) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1 il gestore può non effettuare autocontrolli con frequenza annuale, a condizione che l'impianto di cui all'emissione E1 sia munito di un apposito contatore per la registrazione in continuo delle ore di funzionamento;
- j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- k) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **dodici mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- l) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- c) **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue di dilavamento nel corpo idrico superficiale "canale tombinato", confluyente nel canale consortile Sforzesca il rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:
- a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a valle del disoleatore) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- b) i pozzetti posti sulla condotta fognaria dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale di cui sopra dovrà altresì consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- c) l'area interessata dal sistema di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra da qualunque tipo di materiale e facilmente ispezionabile;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del disoleatore, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, provvedendo, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;

- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- g) nel caso si verificano situazioni che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'AUSL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto risulta agli atti;
- d) **di stabilire**, per i n° 2 scarichi S2 (avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Sforzesca") ed S3 (avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale tombinato" confluyente nel canale consortile Sforzesca) di acque reflue domestiche il rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:
- l'immissione degli scarichi nei corpi idrici recettori non dovranno creare nei medesimi condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - per una corretta efficienza depurativa dovranno essere periodicamente asportati i fanghi dalle fosse Imhoff e i grassi dai degrassatori;
 - venga previsto, per il filtro percolatore, almeno una volta all'anno, lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento, attraverso opportune botole le cui dimensioni, posizioni e grandezze dovranno essere preventivamente previste nella progettazione e attuate durante la costruzione;
 - lo smaltimento dei fanghi provenienti dalle fosse Imhoff, dai degrassatori e dal controlavaggio del filtro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali;
 - per il mantenimento delle funzioni depurative del vassoio assorbente è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai punti precedenti, venga resa disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti.
- e) **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente
- f) **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto - sostituisce:
 - l'autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue di dilavamento rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1860 del 02/10/2013, modificato con D.D. n° 2076 del 04/11/2015;
 - l'autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con atto del 23/07/2013, prot. n° 20621;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.